



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 463 DI DATA 10 Giugno 2021

OGGETTO:

Misure di contenimento dell'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma agente della flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento. Anno 2021

Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019 stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Ai sensi del predetto Reg. (UE) 2019/2072:

- *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* è classificata come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, di cui è nota la presenza sul territorio dell'Unione (allegato II - parte B);
- le piante da impianto di *Vitis L.*, eccetto le sementi possono essere spostate all'interno del territorio dell'Unione solo se per esse sono soddisfatte le disposizioni particolari previste dall'allegato VIII;

Il D. Lgs. 2 febbraio 2021 n. 19, prevede le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019 n.117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625.

Con la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 487 del 5 giugno 2020 sono state approvate per l'anno 2020 le misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

Considerato:

- il pericolo derivante dalla diffusione della flavescenza dorata (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) per le produzioni vitivinicole e per il vivaismo viticolo provinciale;
- che le superfici vitate abbandonate, trascurate o non coltivate secondo le normali pratiche agronomiche o con piante di vite inselvaticate costituiscono pericolosi siti di riproduzione incontrollata del vettore e conseguente fonte di inoculo e diffusione della malattia e che si rende pertanto necessario adottare specifiche misure fitosanitarie;
- che la pratica del sovrainnesto delle viti con gemme che non siano state preventivamente sottoposte al sistema di certificazione previsto dal D.Lgs. 2/2/2021 n. 16 e quindi regolarmente acquistate da vivaisti autorizzati costituisca un ulteriore rischio fitosanitario di diffusione della malattia e che si rende pertanto necessario adottare come misura fitosanitaria il divieto di tale pratica;
- l'accordo di programma tra la Provincia Autonoma di Trento e Fondazione Edmund Mach che stabilisce la collaborazione di quest'ultima con l'Ufficio Fitosanitario provinciale al fine di monitorare e controllare la diffusione delle patologie da quarantena di interesse provinciale.

Preso atto dei risultati dell'attività di monitoraggio ufficiale svolta dalla Fondazione E. Mach negli ultimi anni, volta ad accertare la presenza di flavescenza dorata e del suo vettore nei vigneti del territorio provinciale e in particolare di quello condotto nel 2020 che ha mostrato una diffusa presenza sia dell'Organismo nocivo, sia del suo vettore *Scaphoideus titanus*;

constatato che la flavescenza dorata è presente in modo puntiforme sul territorio viticolo provinciale e che quindi si rendono necessarie misure destinate ad arginare la diffusione del predetto organismo nocivo e del suo vettore nella zona delimitata al fine di proteggere il territorio viticolo provinciale da un'ulteriore diffusione di tale organismo nocivo;

per quanto sopra,

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare le misure di lotta obbligatoria riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di revocare la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura n. 487 del 5 giugno 2020 con la quale sono state approvate per l'anno 2020 le misure di lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Unità Viticoltura del Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach, al Consorzio di Tutela dei vini del Trentino, alle aziende viticole iscritte all'Albo provinciale dei produttori biologici, ai vivaisti viticoli autorizzati, alle comunità di valle e a tutti i Comuni interessati per la sua pubblicazione all'albo pretorio al fine di divulgare tra gli operatori professionali le informazioni in ordine alle misure adottate per prevenirne l'ulteriore diffusione al di fuori dell'area delimitata, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla minaccia dell'organismo nocivo specificato.
4. L'inosservanza delle prescrizioni e dei divieti contenuti nelle misure di lotta obbligatoria riportate nell'allegato 1 è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

IL DIRIGENTE
Fabrizio Adriano Dagostin

Misure di lotta obbligatoria contro la Flavescenza dorata della vite (*Grapevine flavescence dorée phytoplasma*) nel territorio della Provincia autonoma di Trento

1. Finalità

Le presenti misure mirano alla lotta contro contro *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* agente della flavescenza dorata della vite, di seguito indicata con la sigla FD, e del suo vettore *Scaphoideus titanus*. Essa è obbligatoria nel territorio provinciale, secondo le modalità di seguito individuate, al fine di prevenirne la diffusione.

2. Delimitazione delle aree

L'area delimitata individuata nella mappa riportata in fondo al presente allegato è costituita dall'insieme di zone infestate puntiformi e dalle relative zone cuscinetto.

La zona infestata contiene tutte le piante delle quali è nota l'infestazione da FD o che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo o che possono esserne state infestate.

La zona cuscinetto è adiacente alla zona infestata e la circonda. La sua estensione è commisurata al rischio che l'organismo nocivo in questione si diffonda al di fuori della zona infestata. Considerato l'alto rischio di diffusione della FD, la predetta zona cuscinetto è estesa a tutta l'area vitata della Provincia di Trento.

3. Obblighi e divieti

Nelle aree delimitate è fatto obbligo a tutti i proprietari e/o conduttori di viti:

- a. di estirpare immediatamente ogni pianta che presenti sintomi di Flavescenza dorata, anche in assenza di analisi di conferma;
- b. di effettuare adeguati trattamenti insetticidi per controllare il vettore di FD, *Scaphoideus titanus*, conformemente a quanto indicato al punto 4.

Qualora più del 20% delle viti di un impianto presentino sintomi di giallumi della vite, il Servizio fitosanitario, in considerazione del rischio, può ordinare l'estirpo dell'intero impianto anche senza dover ricorrere ad ulteriori analisi di laboratorio.

4. Disposizioni per i trattamenti insetticidi

Nelle aree delimitate la lotta contro il vettore *Scaphoideus titanus* è obbligatoria.

Il Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach stabilisce le modalità per i trattamenti contro il vettore *Scaphoideus titanus*, con particolare riferimento a epoca e principi attivi da impiegare, e le rende note attraverso il bollettino di difesa integrata di base, periodicamente pubblicato sul sito della medesima Fondazione.

Le predette disposizioni valgono anche per le aziende che producono secondo il metodo di produzione biologico conformemente al Regolamento CEE 834/2007.

5. Disposizioni per le associazioni di produttori vitivinicoli

Le associazioni di produttori vitivinicoli si attivano per dare la massima diffusione alle misure di lotta obbligatoria specificate e per verificare che i propri soci viticoltori le adottino.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi e ai divieti individuati al punto precedente da parte dei propri soci, le stesse provvedono tempestivamente a segnalare i casi al Servizio fitosanitario, che provvede previo accertamento ufficiale ad erogare al proprietario/conduuttore la sanzione prevista dall'art. 55 del D.lgs. 19/2021.

La segnalazione deve contenere i riferimenti catastali o le coordinate geografiche, il nome del proprietario o di chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo, la varietà coltivata e la consistenza delle viti sintomatiche. Qualora l'impianto abbia meno di due anni, deve essere comunicato anche il fornitore delle piante stesse.

6. Disposizioni per il vivaismo

La movimentazione di materiale vivaistico di propagazione della vite è soggetto al Reg. 2016/2031 e al Reg. d'esecuzione 2019/2072 e la sua commercializzazione è effettuata secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 16 di data 2/2/2021.

Inoltre, nei siti di produzione vivaistica è fatto obbligo il trattamento insetticida contro *Scaphoideus titanus* nei momenti più opportuni secondo le seguenti modalità:

- almeno 3 trattamenti nei campi di piante madri per portinnesti (PMP) e nei barbatellai;
- almeno 2 trattamenti nei campi di piante madri per marze (PMM).

I prodotti insetticidi da impiegare per il contenimento del vettore devono essere registrati per l'uso specifico contro lo *Scaphoideus titanus* o, più in generale contro le cicaline della vite.

7. Misure di lotta per i vigneti abbandonati e incolti

Ogni vigneto abbandonato o incolto nel territorio della Provincia Autonoma di Trento deve essere stirpato a cura del proprietario o di chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo.

Ai fini delle presenti misure si considerano "abbandonati" o "incolti":

- i vigneti che negli ultimi due anni non sono stati oggetto di interventi agronomici e fitosanitari tali da garantire la produzione dell'impianto;
- le piante di vite insediatesi spontaneamente che non sono oggetto di coltivazione.

8. Divieto di sovrainnesto con materiale vivaistico non certificato

Su tutto il territorio provinciale è vietata la pratica del sovrainnesto delle viti con gemme che non siano state sottoposte al sistema di certificazione previsto dal D.Lgs. n. 16 di data 2/2/2021 e regolarmente acquistate da operatori professionali autorizzati.

L'attività di sovrainnesto per scopi sperimentali può essere effettuata, previa autorizzazione da parte del competente Servizio Politiche Sviluppo Rurale e comunicazione all'Ufficio Fitosanitario del Servizio Agricoltura della Provincia di Trento.

MAPPA DELLE AREE DELIMITATE - Comuni catastali della Provincia Autonoma di Trento

